

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

N.25^/L-009/11

Gabinetto Capo Dipartimento Prot. Uscita del 17/09/2014 Numero: **0010082** Classifica: UFFICIO I.25^/L

Roma,



AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA

PALERMO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDEGNA

<u>CAGLIARI</u>

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Oggetto: termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L.

Con il decreto del 18 luglio 2014 è stato, come noto, differito al 30 settembre 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, di cui al citato art. 151 del T.U.O.E.L.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In relazione agli effetti prodotti da quest'ultimo provvedimento che sposta l'adempimento alla stessa scadenza della deliberazione per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del T.U.O.E.L., alcuni Comuni hanno chiesto, per gli enti che abbiano già approvato il bilancio di previsione nei mesi di agosto/settembre 2014, la facoltà di non procedere a deliberare la verifica, atteso il breve arco di tempo trascorso dall'approvazione del bilancio di previsione.

Ciò posto, in accoglimento delle istanze pervenute, si ritiene che l'eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre renda superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio stesso. Pertanto, l'adempimento previsto dall'art. 193 del T.U.O.E.L. deve essere disposto solo da parte degli enti locali che abbiano approvato il bilancio di previsione entro il mese di agosto dell'esercizio in corso, mentre i comuni che avessero deliberato l'approvazione del menzionato documento di programmazione economica nel corrente mese di settembre o si apprestino ad adottarlo, non saranno tenuti a compiere la ricognizione degli equilibri.

Per opportuna chiarezza degli atti, gli enti che siano in procinto di deliberare il bilancio di previsione entro la data del 30 settembre p.v. potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio.

Gli enti locali, indipendentemente dall'adozione di una formale delibera, sono invitati ad improntare comunque, l'attività di gestione secondo modalità che favoriscano il mantenimento degli equilibri.

Le SS.LL. vorranno, pertanto, portare a conoscenza degli enti locali ricadenti nel territorio di propria competenza il contenuto della presente direttiva, assicurando nel contempo il monitoraggio della situazione.

IL MINISTRO



b